

AULA 'B'



27106

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 118/03 in quanto:  
 a scopo d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

TRIBUTI  
ALTRI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Presidente -

R.G.N. 29344/2014

Cron. 27106

PASQUALINA ANNA  
Dott. - Consigliere - Rep.  
PIERA CONDELLO

Ud. 05/12/2019

Dott. LUIGI D'ORAZIO - Consigliere -

CC

MARCELLO - Rel.  
Dott.

MARIA FRACANZANI Consigliere -

Dott. PAOLO FRAULINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29344-2014 proposto da:

(omissis) , in proprio e  
quale tutrice del minore (omissis) ,  
tutti in proprio e in qualità di eredi di  
(omissis) , elettivamente domiciliati  
in (omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , che li

6766  
2019

6166

2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

(omissis)

- ricorrenti -


**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 3795/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.



### **FATTI DI CAUSA**

1. Con avviso di accertamento in data 30 settembre 2011 l'Ufficio rideterminava il reddito di (omissis) per l'anno d'imposta 2006. Senonché il contribuente accertato era deceduto ancora in data 17 marzo 2008, sicché l'atto impositivo è stato notificato il 5 ottobre 2011 ai suoi eredi che lo impugnavano, affermando di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario ed allegando documentazione a dimostrazione dell'incapienza ereditaria, i debiti essendo quasi tripli alla massa attiva. I gradi di merito esitavano nel rigetto delle ragioni private, principalmente sull'affermazione che la consistenza ereditaria e l'accettazione con beneficio di inventario attengono al momento esecutivo, posto che i contribuenti non contestavano la debenza e consistenza dell'importo accertato.

2. Ricorrono per cassazione gli eredi del contribuente accertato, affidandosi a due motivi di gravame.

L'Avvocatura generale dello Stato non ha nei termini notificato controricorso, ma ha depositato memoria con cui si riserva la partecipazione alla discussione in udienza.

In prossimità dell'udienza la parte pubblica ha depositato memoria e la parte privata ha depositato due memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Vengono proposti due motivi che possono essere trattati congiuntamente in ragione della particolare connessione.

1. Con il primo motivo viene prospettata la censura di cui all'art. 360 n. 4 per violazione art. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che non sia stata accertata la titolarità della debenza ed i limiti della sua responsabilità.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 cpc per violazione art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine all'insussistenza della responsabilità degli eredi per incapienza o esaurimento dell'asse ereditario. Nella sostanza si lamenta non sia

stata data risposta alla domanda sulla responsabilità ed i suoi limiti degli eredi a fronte della documentata incapacienza dell'asse ereditario, con riproduzione dell'articolato motivo, ai fini dell'autosufficienza del gravame.

2. I motivi possono essere trattati insieme, stante la loro stretta connessione. Devesi rilevare come per costante insegnamento di questa Corte la limitazione per i debiti del *de cuius* può essere opposta dall'erede che abbia accettato con beneficio di inventario a qualsiasi debitore, compreso l'erario (cfr. Cass. V, n. 11458/2018 e precedenti ivi citati). Tale circostanza può essere fatta valere nel procedimento impugnatorio, dell'avviso di accertamento, riguardando i profili di esenzione della debenza, ove corredata alla prova della capienza o meno della eredità, che deve essere scrutinata quindi dal giudice di merito. I motivi sono quindi fondati.

3. Con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente produce due pronunce passate in giudicato della stessa CTR Lazio che per analoghi avvisi di accertamento, rispettivamente per l'anno 2007 e 2008, hanno accertato l'incapienza dell'asse ereditario e l'irresponsabilità degli eredi beneficiati d'inventario verso i debiti fiscali del defunto. Stante l'unitarietà della fattispecie sottesa, si concreta qui un caso di giudicato esterno che esplica effetti anche nella vicenda all'esame che può essere definita con la cassazione della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento e, non residuando ulteriori accertamenti di merito in ragione del maturato giudicato esterno, il giudizio può essere definito nel merito con l'accoglimento del ricorso primigenio del contribuente.

#### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese di lite per i gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese per il presente gradi di giudizio che liquida in €.cinquemila/00, oltre al rimborso nella misura forfettaria del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso il 05 dicembre 2019

Il Presidente

Giuseppe LOCATELLI

*Locatelli G.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 2.7 NOV 2020 .....

Il Cancelliere  
*Massimiliano Morgante*